



Comune di Sondrio

COMUNE DI SONDRIO

Corpo di Polizia Locale

Sede legale: Piazza Campello n. 1 – 23100 Sondrio (SO)

CF/P. IVA 00095450144

Tel. + 39 0342/526.220 – 526.111 (centralino) –

Fax + 39 0342/526.333

E-mail: contratti@comune.sondrio.it

PEC: protocollo@cert.comune.sondrio.it

DISCIPLINARE DI GARA

**NEL TESTO RETTIFICATO A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI
N. 53 SERV. SEGR. DEL 26/11/2025 E N. 1599 REG. GEN. DEL 26/11/2025
N. 55 SERV. SEGR. DEL 01/12/2025 E N. 1617 REG. GEN. DEL 01/12/2025**

GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO “SINTEL”, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO, OLTRE A PRESTAZIONE COMPLEMENTARE CONSISTENTE NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA RELATIVAMENTE AGLI STALLI DIVERSI DA QUELLI IN CONCESSIONE PER IL TRAMITE DEGLI AUSILIARI DELLA SOSTA

PERIODO: 8 ANNI – CON FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO PER ULTERIORI DUE ANNI E PROROGA TECNICA

CIG (Codice identificativo di Gara) n. B90686F2AC

Sondrio, 10 novembre 2025

Il dirigente delegato dal RUP
Livio Tirone

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello, 1 – 23100 SONDRIO

Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333

Sito internet: www.comune.sondrio.it

E-mail: info@comune.sondrio.it

Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SERVIZIO SEGRETERIA



INDICE

1. PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	8
1.1 La Piattaforma di approvvigionamento digitale	8
1.2 Dotazioni tecniche	9
1.3 Identificazione	10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	11
2.1 Documenti di gara	11
2.2 Chiarimenti	11
2.3 Comunicazioni	12
2.4 Timing di gara	13
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	13
3.1 Oggetto della concessione	13
3.2 Durata	20
3.3 Riequilibrio economico-finanziario e revisione del contratto di concessione	21
3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione	22
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	22
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	24
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	25
6.1 Requisiti di idoneità professionale	25
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	27
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	27
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	28
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	29
7. AVVALIMENTO	30
8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE	31
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAUSOLE SOCIALI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	32
10. GARANZIA PROVVISORIA	34
11. SOPRALLUOGO	37
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	38
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	38
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	39
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	40
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	43
15.2 Documento di gara unico europeo dal portale Sintel	47
15.3 Documentazione in caso di avvalimento	49
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	49
16. OFFERTA TECNICA	50
17. OFFERTA ECONOMICA	51
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	54
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	54
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	58
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	60
18.4 Metodo di calcolo del punteggio	61
19. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE	61
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	62
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	62
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	62
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	64
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	64
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	66
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	67
27. ACCESSO AGLI ATTI	67
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	69
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	69
30. CRITERI AMBIENTALI MINIMI	71
31. INFORMAZIONI FINALI	71



TABELLA RIEPILOGATIVA

Ente Concedente	COMUNE DI SONDRIO Sede legale: Piazza Campello n. 1 – 23100 Sondrio (SO) Codice Fiscale e Partita IVA: 00095450144 Tel. 0342/526.220 – 526.111 (centralino) – Fax 0342/526.333 E-mail: contratti@comune.sondrio.it PEC: protocollo@cert.comune.sondrio.it
Tipologia della procedura	Gara telematica sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia Procedura aperta ai sensi dell'art. 71, 176 e ss. del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
CPV	98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi
Oggetto della procedura di gara	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO, OLTRE A PRESTAZIONE COMPLEMENTARE CONSISTENTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA RELATIVAMENTE AGLI STALLI DIVERSI DA QUELLI IN CONCESSIONE PER IL TRAMITE DEGLI AUSILIARI DELLA SOSTA
Codice CIG	B90686F2AC
Codice CUI	S00095450144202500005
Codice CUP	Il CUP sarà acquisito e reso noto solo a seguito dell'individuazione del Concessionario e prima della stipulazione del contratto
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 9:00 del 29.12.2025 (* testo rettificato con determinazione n. 55 serv. segr. del 01/12/2025 e n. 1617 reg. gen. del 01/12/2025)
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 9:00 del 15.12.2025 (* testo rettificato con determinazione n. 55 serv. segr. del 01/12/2025 e n. 1617 reg. gen. del 01/12/2025)
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. Componente tecnica: 80/100 punti Componente economica: 20/100
Valore stimato della procedura comprensivo delle opzioni di rinnovo, proroga tecnica di 12 mesi + estensione di 1/5	€ 15.438.063,60 al netto di IVA (IVA ESENTE)
Corrispettivo minimo annuo garantito a base di gara a favore del Comune di Sondrio	- Concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali a pagamento: a) IMPORTO NEGOZIABILE A BASE DI GARA: canone di concessione minimo annuo, quale remunerazione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, soggetto a rialzo rispetto a € 731.000,00/anno fuori campo IVA , da corrispondere al Comune a prescindere dall'importo dei ricavi e fino ad un tetto massimo di ricavi di € 1.200.000,00 ; per la parte eccedente tale limite di € 1.200.000,00 compartecipazione annua al fatturato annuo del Concessionario nella misura del 50% oltre ad IVA di legge se dovuta; b) ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0,00 ; c) IMPORTI VARIABILI: - in base agli incassi derivanti dall'attività di accertamento di illeciti amministrativi svolte dagli ausiliari del traffico



	per i parcheggi affidati in concessione (c.d. stalli blu), compartecipazione in misura del 50% per il Comune e 50% per l'operatore economico di quanto effettivamente incassato dal Comune; - in base agli incassi derivanti dall'attività di accertamento di illeciti amministrativi svolte dagli ausiliari del traffico per gli stalli diversi da quelli blu in misura del 70% per il Comune e 30% per l'operatore economico di quanto effettivamente incassato dal Comune. Il Comune incasserà i pagamenti e su quanto effettivamente incassato procederà al trasferimento a favore del Concessionario. Saranno invece recuperate integralmente dal Comune le spese conseguenti agli accertamenti. La compartecipazione è soggetta ad IVA; d) eventuale compartecipazione a favore dell'operatore economico fino al 50% per eventuali servizi aggiuntivi a pagamento;
archeggio di fronte all'Ospedale	Per le prestazioni previste limitatamente a tale parcheggio e per le particolari modalità di gestione che si differenzia dagli altri parcheggi, il Comune corrisponderà all'aggiudicatario per la gestione di tale parcheggio un importo fisso per tutta la durata della concessione di € 20.000,00 IVA esclusa (*) all'anno. Il gettito del parcheggio di fronte all'Ospedale sarà integralmente introitato dal Comune (* testo rettificato con determinazione n. 55 serv. segr. del 01/12/2025 e n. 1617 reg. gen. del 01/12/2025)
Interventi richiesti	Sostituzione di tutti i parcometri: alla consegna degli impianti, secondo la tempistica prevista nel successivo punto 3.1 del presente disciplinare. Altri interventi richiesti: da effettuarsi da parte del Concessionario entro un anno dall'inizio della concessione. A fronte di tali interventi il Comune corrisponderà al Concessionario un contributo pari a € 232.652,00, incluso IVA che sarà versato al Concessionario in quattro rate di pari importo a decorrere dal 2026 e fino al 2029 (da versare entro la fine di ciascun esercizio); la restante parte degli interventi sono a carico del Concessionario
Sopralluogo per presa visione dei luoghi	È previsto il sopralluogo per la presa visione dei luoghi
Durata del contratto	8 (otto) anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni a fronte del miglioramento delle condizioni contrattuali, da esercitarsi entro il settimo anno della concessione, oltre ad un'eventuale proroga tecnica massimo di ulteriori 6 mesi
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Sondrio (SO) – singolo comune – abitanti
Codice Istat	014061
Codice NUTS	ITC44
Iscrizione AUSA	n. 0000154872
Profilo del committente	www.comune.sondrio.it
Responsabile Unico di Progetto (art. 15, co. 9, del codice)	dott. Mauro Bradanini, Comandante del Corpo di Polizia Locale



PREMESSE

Con deliberazioni della Giunta comunale n. 338 del 20.12.2024 e n. 139 in data 28.05.2025 e successiva determinazione a contrarre Reg. Gen. n. ***/2025 del Servizio segreteria, il Comune di Sondrio ha deciso di indire, ai sensi dell'art. 71 e 182 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., procedura di gara per l'affidamento in concessione dei seguenti servizi:

- il servizio per la gestione dei parcheggi pubblici comunali a pagamento senza custodia, esistenti sul territorio del Comune di Sondrio e ubicati sia in superficie sia nelle strutture sotterranee indicate nel documento allegato al Capitolato speciale sotto la lettera "A";
- il servizio per la gestione del parcheggio a raso di fronte all'Ospedale di Sondrio, connotato da un sistema di post-pay con sbarra, le cui caratteristiche di massima sono indicate nel documento allegato al Capitolato speciale sotto la lettera "B";
- le prestazioni connesse consistenti nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente ai parcheggi oggetto della concessione, c.d. "stalli blu";
- le attività di prevenzione e accertamento della violazione in materia di sosta relativamente agli stalli diversi da quelli in concessione per il tramite degli ausiliari della sosta;

il tutto come meglio descritto nel Capitolato Speciale, a cui si rinvia.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di Regione Lombardia denominato "SINTEL" (di seguito Piattaforma), utilizzata dal Comune di Sondrio e accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it e conforme alle prescrizioni del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del **criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La concessione è disciplinata dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice) e dalle disposizioni di cui al presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Sondrio (SO) [codice NUTS ITC44].
CIG B90686F2AC
CUI S00095450144202500005
CPV 98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi
CUP sarà acquisito e reso noto solo a seguito dell'individuazione del Concessionario e prima della stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 15 del Codice nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, sono stati individuati:

Responsabile Unico del Progetto: dott. Mauro Bradanini, Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio, Tel. 0342/526.220 – e-mail: bradaninim@comune.sondrio.it

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: dott. Livio Tirone, Dirigente del Settore servizi istituzionali del Comune di Sondrio, Tel. 0342/526.230, e-mail: contratti@comune.sondrio.it;

Profilo di committente:

- sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» del Comune di Sondrio di cui all'ALLEGATO II.6 - lett. C, punto 1, e all'art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023:
<https://www.comune.sondrio.it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/>

Termini per lo svolgimento della procedura



- la durata massima del procedimento per la presente procedura è prevista pari a 9 (nove) mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il **giorno 29.12.2025 alle ore 9:00** (* testo rettificato con determinazione n. 55 serv. segr. del 01/12/2025 e n. 1617 reg. gen. del 01/12/2025); tale termine è perentorio, non sono ammesse offerte tardive e in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'offerente, non essendo l'Ente Concedente tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta;
- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di cui sopra;
- la prima seduta di gara è convocata secondo quanto previsto al successivo punto 20 del presente disciplinare;
- tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento ad altra data, reso pubblico con le modalità prescritte dal presente Disciplinare.

La procedura è stata inviata ad ANAC per la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 10.11.2025, con pubblicazione del bando di gara nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 27 del Codice.

Le prescrizioni del presente disciplinare prevalgono su tutte le prescrizioni contrarie eventualmente presenti nella restante documentazione di gara.

Normativa applicabile alla fase di affidamento e Bando-Tipo n. 1

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, il presente disciplinare è redatto secondo le indicazioni del Bando-Tipo n. 1 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 avente ad oggetto "*Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*" (nel prosieguo Bando-tipo n. 1), aggiornato al d. lgs. n. 209/2024.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto o non diversamente regolamentato, si rinvia a detto Bando-tipo n. 1, al Codice nonché alla legislazione vigente in materia.

L'Ente Concedente si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Informazioni aggiuntive



Situazione attuale relativa alla concessione

Il contratto di concessione in oggetto è in scadenza. Il concessionario uscente è società ABACO S.p.A., con sede legale in Padova (PD), via Fratelli Cervi n. 6, Codice Fiscale e P.IVA 02391510266. La concessione del servizio comprende il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento oltre la prestazione complementare consistente nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli blu. Con deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 10.08.2022 è stato disposto un ampliamento delle competenze e dei compiti degli ausiliari della sosta della società Concessionaria ABACO S.p.A., includendo nel contratto stesso anche le attività di accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli diversi da quelli in concessione (per il tramite degli ausiliari della sosta).

A titolo informativo si comunicano le seguenti condizioni economiche nel contratto in scadenza con il Comune di Sondrio:

Concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali:

- corrispettivo minimo annuo garantito a favore del Comune di Sondrio di € 570.628,00 fuori campo IVA;
- compartecipazione annua agli incassi derivanti dall'attività di accertamento di illeciti amministrativi svolte dagli ausiliari del traffico nella misura del 50% di quanto incassato dal Comune. Il restante 50% verrà versato dal Comune al concessionario;
- compartecipazione annua al fatturato annuo del concessionario per il suddetto contratto per la parte eccedente il limite di € 800.000,00 nella misura del 50% fuori campo IVA;
- eventuale compartecipazione ai servizi aggiuntivi a pagamento.

Prestazione complementare consistente nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli diversi da quelli in concessione (sempre per il tramite degli ausiliari della sosta):

- compartecipazione della Concessionaria nella misura del 30% agli incassi derivanti dall'attività di accertamento di illeciti amministrativi per gli stalli in questione, applicandosi per il resto la compartecipazione del 70% per gli incassi riferiti agli stalli blu in concessione.

Situazione attuale relativa al parcheggio in fregio all'Ospedale di Sondrio

L'appaltatore uscente è AEVV Impianti s.r.l. – ora Acinque Innovazione s.r.l. – Società unipersonale - P.IVA 00802100149, a cui sono stati affidati in appalto i seguenti servizi:

- manutenzione dei sistemi di accesso e di pagamento e delle altre attrezzature presenti nel parcheggio;
- pronto intervento da remoto o in loco h.24 per aprire la sbarra;
- acquisizione da operatore telefonico di linea ADSL che dovrà avere IP Statico con funzionalità dati e fonia;
- fornitura sul pc server di idoneo antivirus;
- intervento settimanale di scarico hopper;
- interventi di manutenzione straordinaria per disservizi apparecchiature parcheggio sia in orario d'ufficio che fuori orario;
- altre prestazioni ritenute necessarie per l'espletamento dell'appalto,

verso il corrispettivo complessivo per l'anno 2024 di € 13.400,00 + IVA.

Il servizio di sgombero neve di tale parcheggio è stato affidato, per il periodo 01.01.2024/30.06.2024, alla società ABACO S.p.A. verso l'importo presunto di € 400,00 al netto di IVA, corrispondente alla stima di n. 2 interventi.

I servizi di prelievo con cadenza periodica (almeno settimanale) e di conteggio del denaro contante prelevato con riversamento al tesoriere comunale (ad oggi Banca Crédit Agricole) e rendicontazione



periodica risultano affidati all'ISTITUTO DI VIGILANZA DI SONDRIO E PROVINCIA s.r.l. verso l'importo annuo di € 3.000,00 IVA 22% inclusa.

Il gettito degli introiti del parcheggio di fronte all'Ospedale è integralmente introitato dal Comune.

NOTA BENE

Sulla Piattaforma possono presentarsi alcuni aspetti di dettaglio non ancora aggiornati al nuovo codice dei contratti approvato con il D.Lgs. n. 36/2023. **Pertanto, si precisa che tutte le informazioni corrette sono contenute nel disciplinare di gara e che le stesse prevalgono su eventuali disallineamenti presenti nelle descrizioni della piattaforma telematica.** Quindi, la procedura di affidamento in oggetto si svolgerà in assoluta aderenza con quanto stabilito nei documenti di gara e dal nuovo codice dei contratti approvato con il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee Guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulle Piattaforme.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nei predetti documenti nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Ente Concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare



la massima partecipazione, l'Ente Concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina:

<https://www.comune.sondrio.it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/>

dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. L'Ente Concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:



- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma di Approvvigionamento Certificata Sintel (www.ariaspa.it).

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde **800.116.738** tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda al “*Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare*”. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “**Guide e Manuali**” e “**Domande Frequenti degli Operatori Economici**”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde **800.116.738**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

- **Bando di gara pubblicato sulla GUUE;**
- **Disciplinare di gara e relativi allegati;**
- **Allegati al Disciplinare:**
 - Modello domanda di partecipazione e integrativo al DGUE (allegato A);
 - DGUE Request (allegato B);
 - Modulo dichiarazione “Titolare effettivo” (allegato C);
 - Patto di integrità (allegato D);
 - Scheda di offerta economica (allegato E);
 - Dichiarazione equivalenza tutele (allegato F);
- **Capitolato Speciale;**
- **Allegati al Capitolato:**
 - Planimetria parcheggi blu interrati e in superficie (allegato A);
 - Documentazione relativa all'impianto di sistema di pagamento in uso al parcheggio a raso di fronte all'ospedale (allegato B);



- Relazione generale illustrativa e di stima economico finanziaria (allegato C);
- Elenco attrezzature (allegato D);
- Incassi parcheggi pubblici anni 2021 - 2022 - 2023 e 2024 (allegato E);
- Incassi viabilità agro-silvo-pastorale (allegato F);
- Incassi sanzioni ausiliari “strisce blu” e “strisce extra blu” (allegato G);
- Prospetto relativo al personale impiegato dai contraenti uscenti e relativo inquadramento (allegato H);
- Caratteristiche minime dei parcometri (allegato I);
- Caratteristiche minime degli impianti di pagamento con sbarra (allegato L);
- Caratteristiche minime dei varchi (Allegato M);
- Deliberazione di giunta comunale n. 200/2022 (Allegato N).

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Codice l'intera documentazione di gara sopra indicata è disponibile in formato digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto, sia sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Aria S.p.a. (www.ariaspa.it), sia sul sito internet del Comune di Sondrio, all'indirizzo <http://www.comune.sondrio.it>, nella sezione “Bandi di gara”, alla voce “Gare in corso”, selezionando la procedura di interesse.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano i partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dall'Ente Concedente.

Eventuali chiarimenti o integrazioni alla documentazione di gara sono resi disponibili attraverso la funzionalità “*Documentazione di gara*”, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare almeno 12 (dodici) giorni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la funzionalità “*Comunicazioni procedura*” di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono evase tramite la Piattaforma almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel nell'ambito della documentazione di gara nonché sul sito istituzionale all'indirizzo internet www.comune.sondrio.it nella sez. “Bandi di gara”, voce “> Gare in corso”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Inoltre, per qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che amministrativo, gli interessati potranno comunque rivolgersi all'ufficio contratti (0324/526.395-298, contratti@comune.sondrio.it).

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Ente Concedente e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.



Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente Concedente e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente Concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.4 TIMING DI GARA

DESCRIZIONE	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	30/11/2025	09:00
Pubblicazione risposte a chiarimenti	06/12/2025	
Termine per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica	12/12/2025	09.00
Seduta non pubblica di apertura della documentazione amministrativa	12/12/2025	09:30
Seduta di apertura della documentazione dell'offerta tecnica da parte della commissione	Data da definirsi mediante successiva comunicazione	
Seduta di apertura del piano economico finanziario economica da parte della commissione e poi attribuzione del punteggio economico da parte del seggio di gara		
Pubblicazione della graduatoria di gara	Al termine delle fasi di gara	

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Oggetto della concessione



Suddivisione in lotti. La concessione è costituita da un **UNICO LOTTO** per ragioni di unitarietà funzionale così come meglio precisato nella determinazione a contrarre indicata nelle premesse. Nello specifico le motivazioni attengono:

- a) al profilo della convenienza economica, in quanto vanno perseguiti obiettivi di riduzione dei costi di erogazione del servizio attraverso economie di scala derivanti dall'aggregazione in un lotto unico di tutte le attività funzionali a garantire il servizio;
- b) al profilo organizzativo e dei costi di coordinamento, in conseguenza della riduzione dei costi di controllo del processo di erogazione della concessione, venendo meno la necessità di coordinare i diversi operatori economici aggiudicatari dei lotti distinti (in ipotesi di suddivisione);
- c) al profilo dell'ottimale erogazione del servizio, garantendo livelli qualitativi uniformi ed evitando disparità di trattamento nelle diverse aree geografiche della città legate ad eventuali differenti prestazioni di soggetti diversi in caso di suddivisione in lotti;
- d) al profilo della remuneratività del contratto di concessione che, a causa della disomogenea distribuzione degli impianti sul territorio, comporterebbe potenziali squilibri economici in un'eventuale suddivisione in lotti;
- e) al profilo dell'omogeneità della qualità nella gestione, evitando disparità di trattamento nelle diverse aree legate a potenziali differenti prestazioni di soggetti diversi in caso di diversi lotti.

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del contratto di concessione per la gestione di servizi, qui sinteticamente descritti:

- a) concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali senza custodia a pagamento in Sondrio, sia in superficie che nelle strutture sotterranee indicate nella planimetria allegata al capitolato speciale sotto la lettera "A", per il totale di stalli e secondo le prescrizioni indicate nel capitolato speciale.
In particolare si precisa che le aree oggetto di concessione e localizzate nel Comune di Sondrio sono costituite da 1.273 posti disponibili al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Sondrio.
Il dettaglio delle prestazioni comprese nella concessione è descritto nel Capitolato Speciale a cui si rinvia.
Il Concessionario dovrà garantire la gestione del servizio con risorse umane e strumentali proprie.
Si intende compreso nell'affidamento la gestione dei corrispettivi/incassi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o ticket di gestione emessi dagli apparecchi;
- b) prestazione consistente nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli blu per il tramite degli ausiliari della sosta, e consegna dei relativi verbali al Comando di Polizia Locale;
- c) prestazione complementare consistente nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli diversi da quelli blu (per il tramite degli ausiliari della sosta operanti sul territorio). In particolari rientrano le fattispecie di violazioni statiche oggetto dell'estensione normativa introdotta dall'art. 12-bis del C.d.S., limitatamente alle aree immediatamente contigue a quelle oggetto della concessione, e precisamente:
 - art. 158, co. 2, lett. g) e co. 4-bis, del C.d.S. – Sosta negli spazi riservati alle persone con disabilità;
 - art. 158, co. 2, lett. e) e co. 6, del C.d.S. – Sosta nelle aree destinate a carico e scarico di cose;
 - art. 158, co. 1, lett. h) bis e co. 5, del C.d.S. – Sosta nello spazio riservato alla sosta dei veicoli elettrici;



- art. 157, co. 5 e co. 8, del C.d.S. – Inosservanza della segnaletica nelle aree di sosta: sosta fuori dagli appositi spazi segnalati;
- disposizioni regolamentari locali in ordine alla sosta sulle c.d. “aree rosa”;
- d) servizio di gestione del parcheggio di fronte all’Ospedale di Sondrio che comprende a titolo esemplificativo i seguenti servizi:
 - ✓ manutenzione dei sistemi di accesso e di pagamento e delle altre attrezzature presenti nel parcheggio;
 - ✓ pronto intervento da remoto o in loco h.24 per aprire la sbarra;
 - ✓ pulizia e sgombero neve;
 - ✓ acquisizione da operatore telefonico di linea ADSL che dovrà avere IP Statico con funzionalità dati e fonia;
 - ✓ fornitura sul pc server di idoneo antivirus;
 - ✓ intervento settimanale di scarico hopper;
 - ✓ interventi di manutenzione straordinaria per disservizi apparecchiature parcheggio sia in orario d’ufficio che fuori orario;
 - ✓ prelievo con cadenza periodica (almeno settimanale) e di conteggio del denaro contante prelevato con riversamento al tesoriere comunale il giorno stesso del prelievo (ad oggi Banca Crédit Agricole) e rendicontazione periodica;
 - ✓ altre prestazioni ritenute necessarie per l’espletamento del servizio, così come previste nel Capitolato speciale a cui si rinvia.

Limitatamente a tale parcheggio si stabilisce che il riversamento del contante sul c/c intestato del Comune di Sondrio andrà effettuato il giorno stesso del prelievo mentre i pagamenti effettuati dall’utenza tramite bancomat, carta di credito e altre modalità di pagamento elettronico andranno a confluire direttamente su tale c/c. Il gettito degli introiti del parcheggio di fronte all’Ospedale sarà integralmente introitato dal Comune;

- e) quant’altro previsto nel Capitolato Speciale e nel progetto tecnico offerto dal Concessionario in sede di gara.

Il contratto di concessione avrà la durata di **anni otto (otto)**, con decorrenza presunta 01 gennaio 2026 (o comunque a far data dall’effettivo inizio dell’esecuzione del servizio) e scadenza presunta 31 dicembre 2033 (o data successiva in caso di inizio effettivo posteriore al 1° gennaio 2026, ferma restando la durata complessiva di cui sopra), secondo modalità e termini come meglio descritti nel capitolato speciale che, allegato al presente disciplinare, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Sono in ogni caso comprese nella gestione della concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per garantire il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato e relativi allegati, nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e organizzative previste dall’offerta tecnica, redatta a cura del Concessionario e presentata in sede di gara, che assume carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale del contratto di concessione del servizio.

Trattasi di concessione e l’oggetto principale concerne i servizi, intendendosi, con ciò, che la richiesta di esecuzione di lavori di manutenzione, riqualificazione e adeguamento di beni, strutture ed impianti concessi in uso, è accessoria alla fornitura dei servizi e che le diverse parti del contratto sono oggettivamente non separabili.

Scopo primario della presente procedura di gara è il conseguimento dell’espletamento del servizio per la gestione dei parcheggi del Comune di Sondrio.

I servizi oggetto del presenta affidamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali e, per questo motivo, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Ente Concedente potrà



senz'altro sostituirsi all'Aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese e dei danni, ferma restando l'applicazione delle relative penali di cui al Capitolato Speciale.

Il valore complessivo della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice, risulta pari ad € **9.857.338,00** (novemilioniottococinquantasettemilatrecentotrentotto/00) (I.V.A. esclusa), ed è pari al fatturato totale del Concessionario generato per la durata del contratto (anni otto), al netto dell'IVA, stimato dall'Ente Concedente in fase di predisposizione del documento denominato Allegato "C" al Capitolato Speciale – "RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA E DI STIMA ECONOMICO FINANZIARIA, quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione, nonché per le attività complementari a tale servizio. Tale valore, pari ad € 9.857.338,00 è dettagliatamente riportato nella tabella che segue.

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Totale
Ricavi aree di sosta	981.973	981.973	981.973	981.973	981.973	981.973	981.973	981.973	7.855.782
Ricavi incremento tariffe zona 1 e zona 2	94.083	94.083	94.083	94.083	94.083	94.083	94.083	94.083	752.667
Ricavi sanzioni ausiliari	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	831.396
Ricavi Vasp	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105	24.841
Totale ricavi	1.183.086	1.183.086	1.183.086	1.183.086	1.183.086	1.183.086	1.183.086	1.183.086	9.464.686
Valore contributo corrisposto dall'Ente	58.163	58.163	58.163	58.163					232.652
Valore rimborso annuo gestione parcheggio ospedale	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000
Valore concessione per otto anni	1.261.249	1.261.249	1.261.249	1.261.249	1.203.086	1.203.086	1.203.086	1.203.086	9.857.338

Il valore massimo della concessione ammonta ad € **15.438.063,60** per l'intera durata contrattuale di anni otto, comprensivo del valore derivante dall'opzione dell'eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni e dell'eventuale proroga tecnica fino a mesi sei, nonché all'estensione fino a un quinto di cui al punto successivo 3.3, ultimo paragrafo.

Quanto sopra si riassume nella tabella di seguito riportata:

Tabella n. 1 - Oggetto della concessione

n.	Descrizione della concessione di servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore stimato della concessione
1	Servizi di gestione di parcheggi	98351000-8	P	
A. Valore stimato della concessione (periodo contrattuale 8 anni)				€ 9.857.338,00
B. Valore stimato della concessione per opzione di rinnovo (2 anni)				€ 2.406.172,00
C. Valore stimato della concessione per eventuale proroga tecnica (massimo 6 mesi)				€ 601.543,00
D. Importo relativo al quinto d'obbligo				€ 2.573.010,60



E. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (opzione di proroga tecnica)	€ 0,00
Valore complessivo concessione (A+B+C+D+E)	€ 15.438.063,60

Si precisa che le somme indicate nelle Tabelle soprariportate rappresentano un'indicazione di massima (mediante ricostruzione dei dati su base storica), suscettibile di modifiche nel corso della vigenza del contratto; pertanto, dette somme non impegnano in alcun modo il Comune di Sondrio in merito alle somme che verranno effettivamente riscosse dal Concessionario durante l'intero periodo della concessione e quest'ultimo non potrà formulare richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo di riscossione indicato nel presente Disciplinare.

Si rimanda all'Allegato C al Capitolato Speciale – “RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA E DI STIMA ECONOMICO FINANZIARIA” del Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per una dettagliata descrizione del calcolo del valore complessivo della concessione e la ricostruzione degli importi presunti che hanno determinato tale valore.

Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia ed all'esterno dell'Ente Concedente, ai sensi della Deliberazione dell'AVCP n. 3/2008, non è prevista la predisposizione del DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Ente Concedente e Concessionario ai sensi del D. Lgs. 81/2000. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda al Capitolato speciale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Investimenti e contributo

È prevista la fornitura, posa in opera e messa in esercizio di n. 40 parcometri a cura del Concessionario. La posa in opera avverrà nelle posizioni indicate nella progettazione eseguita a cura del Concessionario, ferma la possibilità di stabilire l'esatta ubicazione in sede di sopralluogo congiunto tra Concessionario del servizio e il Comando di Polizia Locale.

All'inizio del servizio il Concessionario dovrà effettuare la **sostituzione di tutti i parcometri entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla consegna degli impianti**. In particolare, entro tale termine tutti i parcometri dovranno essere installati, configurati e funzionanti con introduzione di moneta per il pagamento della sosta. Entro tale termine anche i circuiti dei pagamenti elettronici e tramite App dovranno essere aggiornati.

Si precisa che i parcometri dovranno avere le caratteristiche minime e specifiche tecniche previste nel Capitolato speciale e nell'allegato “I” al Capitolato stesso, a cui si rinvia e dovranno essere nuovi di fabbrica, mai utilizzati, tutti dello stesso modello, di ultima generazione. Gli stessi dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa Omologazione Ministeriale, così come richiesto dal vigente Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione.

Altri interventi che il Concessionario dovrà effettuare sono i seguenti:

- interventi su n. 2 parcheggi interrati (Via Piazzesi e Via Nazario Sauro) con sistemi di accesso e pagamento con sbarra mediante loro sostituzione completa;
- interventi per l'installazione di nuovi varchi con telecontrollo nei seguenti punti: Via XXV Aprile, Piazza Cavour e Scarpatetti zona Castello Masegra da integrare con il sistema di controllo in essere presso il Comando di Polizia Locale.

Gli interventi diversi dalla sostituzione dei parcometri dovranno essere effettuati da parte del Concessionario **entro un anno dall'inizio della concessione**. I parcometri e gli altri impianti (sistemi



di accesso a pagamento e nuovi varchi), devono essere nuovi di fabbrica con esclusione di impianti o parti di essi usati o ricondizionati. Dovranno essere prodotti i documenti che dimostrano l'acquisto.

Il contributo che il Comune corrisponderà per la realizzazione di tali interventi ammonta a € 232.652,00, incluso IVA, coperti da stanziamenti pluriennali del bilancio comunale.

Il contributo comunale corrisponde complessivamente al 49% degli investimenti complessivi stimati dall'Ente Concedente (€ 474.800,00).

Il contributo sarà versato al Concessionario in quattro rate di pari importo a decorrere dal 2026 e fino al 2029 (da versare entro la fine di ciascun esercizio).

Il valore della restante parte degli interventi rispetto al contributo di cui sopra, ivi inclusi eventuali oneri aggiuntivi e/o aumento dei costi, saranno a carico esclusivo del Concessionario aggiudicatario.

Gli investimenti realizzati dal Concessionario dovranno essere rendicontati. Per ogni investimento effettuato il Concessionario dovrà fornire all'Ente Concedente una documentazione dettagliata delle spese sostenute, comprese le giustificazioni per ogni singola spesa e le prove del suo utilizzo.

Qualora il costo effettivo degli interventi risulti inferiore al costo complessivo stimato dall'Ente Concedente (€ 474.800,00 IVA esclusa), la differenza sarà utilizzata per realizzare ulteriori interventi previo accordo con l'Ente Concedente, anche riferiti ad eventuali estensioni della concessione.

Qualora l'importo dell'investimento effettivamente offerto dal concorrente in sede di gara fosse superiore all'importo di riferimento, il contributo comunale sarà comunque limitato all'importo massimo di € 232.652,00 IVA inclusa.

Costi della manodopera

Ai sensi degli artt. 11 comma 2, e 41 comma 13 del Codice, l'Ente Concedente ha tenuto conto dei costi della manodopera, che ha stimato essere pari a € 247.657,16 annui ed € 1.981.257,28 per l'intera durata della concessione (8 anni), calcolati sulla base dei seguenti elementi: tipologia del servizio richiesto, monte ore indicativo dell'attività degli addetti al servizio a partire dal costo orario previsto dal CCNL di riferimento, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale del settore merceologico di riferimento e in relazione all'area territoriale di svolgimento della prestazione.

Si precisa che nel formulare l'offerta gli operatori economici dovranno indicare anche i propri costi della manodopera come parametro. Prima dell'aggiudicazione della concessione, si procederà ad effettuare le opportune verifiche di congruità. In particolare l'Ente Concedente dovrà confrontare i costi parametrici da esso indicati con quelli proposti dal concorrente. Nel caso in cui il primo in graduatoria applichi lo stesso CCNL previsto dall'Ente Concedente e indichi lo stesso importo per i costi della manodopera, la verifica di congruità potrà essere evitata, salvo il caso di varianti o migliorie che richiedano un impiego aggiuntivo di manodopera.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto della concessione e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nel quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, risulta il seguente:

Concessione parcheggio pubblici:

- C.C.N.L. per i dipendenti da azienda del Commercio-Terziario, con codice alfanumerico unico (di cui all'articolo 16 quater della Legge n.120/2020): **H011**.



Per il parcheggio a raso ubicato di fronte all'Ospedale il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore è il seguente:

- C.C.N.L. Contratto Elettrici

Il **CODICE ATECO** prevalente che identifica l'oggetto della gara è 52.21.50 – gestione di parcheggi e autorimesse.

La CPV è 98351000-8 “Servizi di gestione di parcheggi”.

Si rimanda al documento denominato Allegato C – “RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA E DI STIMA ECONOMICO FINANZIARIA” redatto dall'Ente Concedente allegato al Capitolato Speciale ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice per una dettagliata descrizione del calcolo del valore complessivo della concessione e la ricostruzione degli importi presunti che hanno determinato tale valore.

Resta l'obbligo per l'operatore economico partecipante di produrre un proprio P.E.F. da cui risulterà il valore della concessione, correlato alla propria organizzazione imprenditoriale.

Corrispettivo minimo annuo garantito a favore del Comune di Sondrio:

a) Per la Concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali elencati nella planimetria allegata al capitolato:

Il Concessionario dovrà corrispondere annualmente all'Ente Concedente, per l'intera durata dell'affidamento, **UN IMPORTO FISSO**, costituito dal **CANONE di concessione risultante dall'OFFERTA al rialzo sull'importo annuo posto a base di gara di € 731.000,00/anno** (settecentotrentunomila/00) fuori campo IVA, da corrispondere a prescindere dall'importo di ricavi e **fino ad un tetto massimo di ricavi di € 1.200.000,00**.

Per la parte eccedente tale limite di € 1.200.000,00 compartecipazione annua al fatturato annuo del Concessionario nella misura del 50% oltre ad IVA di legge se dovuta.

L'importo del canone è **escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A.**, essendo la concessione di gestione attuata nell'ambito di un regime giuridico implicante da parte dell'Amministrazione l'uso dei poteri di carattere autoritativo (*Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36/E del 12 marzo 2004*).

Il canone di concessione annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è pari a € 731.000,00/anno (settecentotrentunomila/00) fuori campo I.V.A..

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offriranno un canone di concessione alla pari o inferiore all'importo posto a base di gara.

Il canone annuo sarà oggetto di miglioramento in sede di offerta economica, sul quale il concorrente dovrà offrire un importo rialzato.

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo annuo offerto in sede di gara all'inizio di ciascun mese da effettuarsi a favore del Comune di Sondrio presso la Tesoreria Comunale entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, fatta eccezione per il primo mese del primo anno di concessione in cui il pagamento potrà avvenire entro il 1° giorno lavorativo del secondo mese. L'eventuale conguaglio derivante dalle altre somme dovute al Comune verrà versato entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Il corrispettivo annuo minimo garantito potrà essere rivalutato in caso di un aumento delle tariffe nel corso della vigenza del contratto, sempre che sia salvaguardato l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

LA CONTROPRESTAZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE a favore del Concessionario aggiudicatario consiste nel garantire il diritto di quest'ultimo di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli introiti del servizio, derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri



ovvero del pagamento delle quote di abbonamento dei parcheggi e/o altro mezzo di controllo, nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale. Per somme incassate devono intendersi sia quelle rinvenienti dai parcometri, sia tutte le altre eventualmente introitate con altri sistemi gestiti dalla società concessionaria, compresi gli introiti derivanti da abbonamenti, schede prepagate, bonifici, carte di credito, ecc., con esclusione degli introiti derivanti dalle sole contravvenzioni con riferimento alle quali si dirà nel paragrafo successivo.

Tabella 2

n.	CANONE CONCESSIONARIO ANNUO A BASE DI GARA (SOGGETTO A RIALZO) fuori campo IVA
1	€ 731.000,00

Sono inoltre previsti in capo al Concessionario degli **IMPORTI VARIABILI** costituiti da:

- una **compartecipazione** annua degli effettivi **incassi derivanti dall'attività di accertamento di illeciti amministrativi svolte dagli ausiliari del traffico per gli stalli blu in parti uguali tra Ente Concedente e Concessionario**. Saranno invece recuperate integralmente dal Comune le spese conseguenti agli accertamenti. La compartecipazione è soggetta ad IVA;
- eventuale compartecipazione a favore dell'operatore economico fino al 50% per eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

b) Prestazione complementare consistente nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli diversi da quelli in concessione (sempre per il tramite degli ausiliari della sosta):

in tal caso, il Concessionario comparteciperà nella misura agli incassi derivanti dall'attività di accertamento di illeciti amministrativi per gli stalli in questione, applicandosi una compartecipazione **in misura del 70% a favore del Comune e la restante parte del 30% a favore del Concessionario di quanto effettivamente incassato dal Comune**.

c) Servizio di gestione del parcheggio a raso di fronte all'Ospedale:

Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Sondrio. Per tutte le prestazioni riferite a tale parcheggio il Comune corrisponderà all'aggiudicatario un corrispettivo fisso pari a € 20.000,00 annui, IVA esclusa* (* testo rettificato con determinazione n. 55 serv. segr. del 01/12/2025 e n. 1617 reg. gen. del 01/12/2025). Tale importo verrà corrisposto in quattro rate trimestrali di pari importo durante l'anno, ciascuna entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Resta inteso che i pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente disciplinare.

Per maggiori dettagli relativi agli importi, obblighi dell'aggiudicatario e oneri a carico del Comune si veda il Capitolato speciale.

Equilibrio economico-finanziario e allocazione rischi

L'offerta deve contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito.

Tale piano dovrà essere presentato, pena esclusione, nella busta economica – come espressamente indicato al successivo punto 17.



3.2 DURATA

La durata della concessione è stabilita in **8 (otto) anni**, con decorrenza presunta dal 1° gennaio 2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) e scadenza presunta al 31 dicembre 2033 (o data successiva in caso di inizio effettivo posteriore al 01/01/2026, ferma restando la durata complessiva di cui sopra).

Al fine di dare continuità al servizio, il Comune si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei parcheggi, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

La presa in consegna dei parcheggi verrà effettuata con apposito verbale di constatazione redatto a cura del RUP o di suo delegato in contraddittorio con il Concessionario prima della stipula del contratto, così come previsto nel capitolato speciale a cui si rinvia.

Entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio, il Concessionario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente disciplinare.

Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del contratto, il Concessionario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del contratto.

Allo spirare del termine di durata del contratto, la Concessione si intenderà risolta, senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti, diffida o altra forma di comunicazione da parte dell'Ente Concedente. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale.

3.3 RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione, ai sensi degli artt. 9, comma 5, e 177, comma 5, del Codice, è dimostrato dal Piano Economico Finanziario, allegato all'offerta di gara.

È prevista una revisione del contratto di concessione e del PEF al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 189 e 192 del Codice.

Ai sensi dell'art. 189, comma 1, del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione si verifichi una revisione delle tariffe o delle fattispecie imponibili comportanti una variazione superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione, del gettito annuo complessivo di tutte le entrate in concessione, le condizioni economiche contrattuali (ossia, il corrispettivo contrattuale) potranno essere revisionate, su richiesta di parte, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, vale a dire ragguagliate in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni e ciò di comune accordo fra le parti.

Come previsto dall'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuta ad eventi diversi da quelli sopracitati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata è a carico della stessa.



In sede di revisione ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del Codice, non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le parti possono recedere dal contratto di concessione.

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 8 del Capitolato speciale.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto: ricorrendo le condizioni di legge l'Ente Concedente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto di concessione per ulteriori due anni, a fronte del miglioramento delle condizioni contrattuali, da esercitarsi entro il settimo anno della concessione, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Opzione di proroga tecnica: la durata della Concessione potrà essere prorogata, ad insindacabile giudizio dell'Ente, per il periodo necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente alla scadenza.

La proroga tecnica potrà avere una durata massima di 6 mesi.

Resta inteso che, qualora l'Ente Concedente non esercitasse tali facoltà, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa.

Relativamente alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia: si applica il TITOLO III - L'esecuzione delle concessioni del Codice, ed in particolare l'art. 183.

Per i casi di risoluzione o recesso si rinvia all'art. 190 del Codice.

Casi di Revisione del contratto di concessione: si rinvia all'art 192 del Codice.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente Concedente può imporre al Concessionario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Concessionario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia: resta parimenti ferma la possibilità di modifiche del contratto durante il periodo di efficacia di cui all'art. 189, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023 con particolare riferimento alla lettera c).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per la quali concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale



facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il periodo stabilito, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



5. REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale mediante interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0 (provvedimento A.N.A.C. n. 262 del 20.06.2023).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Ente Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- a) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;



- b) Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa;
- c) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011;
- d) Il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice;
- e) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'all. II.3 al D.Lgs. 36/2023 sono **esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non producono, **al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- f) Ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'all. II.3, sono **esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art.1, comma 2, dell'all. II.3 al D.Lgs. 36/2023.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti ai sensi dell'art. 100 del Codice.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultimo.

In particolare, con riferimento ai requisiti di ordine speciale l'operatore è invitato ad allegare alla documentazione amministrativa, oppure a caricare in FVOE eventuali certificati/attestazioni, necessari alla comprova del requisito richiesto, al fine di facilitare le verifiche da parte dell'Ente Concedente in caso di proposta aggiudicazione.

Per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, si invita a contattare direttamente l'ANAC al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.anticorruzione.it, in quanto questo Ente Concedente non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Iscrizione**, ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Codice, **nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane**, per attività pertinente, anche se non coincidente, con quella oggetto della presente gara.



Inoltre, se l'operatore economico partecipante è una società Cooperativa, iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e ss.mm.ii. e per le Cooperative sociali iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

~~b) **Iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.**~~

~~Sono esclusi i soggetti iscritti all'albo/sezione separata dell'albo che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Le imprese attive nel settore delle attività di accertamento e riscossione tributaria aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se e a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.~~

~~**In caso di RTI, il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dall'esecutore.**~~

[Testo soppresso con determinazione a seguito di determinazione n. 53 serv. segr. del 26/11/2025 e n. 1599 reg. gen. del 26/11/2025]

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ad attestazione del requisito, il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del modello DGUE e della domanda di partecipazione.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il FVOE 2.0 previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La società dovrà risultare "ATTIVA".

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, e compilano la relativa sezione della domanda di partecipazione.

In caso di RTI, tutti i componenti dovranno possedere l'iscrizione alla CCIAA.

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'Albo è acquisita d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

La comprova del requisito è fornita mediante **COPIE dei documenti che comprovino l'iscrizione nel registro/albo di cui alle lettere a) e b)**, da parte di tutti gli operatori economici, **anche appartenenti al RTI e in AVVALIMENTO**, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte dell'Ente Concedente.

In ogni caso, per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) **FATTURATO GLOBALE** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (sommatoria dei tre anni), non inferiore all'importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 I.V.A. esclusa.



Si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economico e finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Infatti, essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali, è indispensabile che i Concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente le prestazioni. In ogni caso, l'entità di tale requisito è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.2 lett. c), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e/o della domanda di partecipazione.

La comprova del requisito a cura dell'aggiudicatario è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) Costituiscono requisiti di capacità tecnica e professionale, l'aver stipulato e svolto con buon esito e senza aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, **negli ultimi dieci anni** (dal 2015 al 2025) antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, in favore di soggetti pubblici e/o privati, **almeno un servizio analogo** (servizio di gestione della sosta a pagamento) a quello in affidamento, **per un periodo minimo di almeno tre anni e con un numero di stalli gestiti nel complesso di almeno 1200 all'anno**. Il predetto numero di stalli potrà essere raggiunto anche mediante la sommatoria di n. 2 contratti, sempre aventi oggetto analogo a quello della gara.

Il possesso del requisito è richiesto in quanto consente di individuare oggettivamente la rilevanza ed importanza dell'esperienza pregressa del concorrente.

Relativamente al predetto requisito si precisa quanto segue:

- sono validi i servizi di gestione sia in concessione che in regime di appalto;
- con le parole "*aver stipulato e svolto con buon esito*", si intendono non solo i contratti eseguiti e completati, ma anche quelli ancora in corso di esecuzione nel lasso temporale sopra richiamato;
- tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.3 lett. d), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione presente all'interno del DGUE e/o della Domanda di Partecipazione (avendo cura di indicare committente, tipologia dettagliata delle prestazioni svolte e relativi importi, luogo, data o periodo di esecuzione, n. di stalli gestiti) o dovrà allegare al medesimo DGUE e/o alla Domanda di Partecipazione il documento, recante l'indicazione del committente, tipologia dettagliata della



prestazione svolta e relativi importi, luogo, data o periodo di esecuzione nonché numero di stalli gestiti; se affidamento in favore di un RTI, indicazione della quota di riferimento.

La **comprova del requisito** è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del numero degli stalli gestiti e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del numero degli stalli gestiti e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

ACCESSO AL FVOE 2.0

Il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale è verificato dall'Ente Concedente tramite il sistema FVOE 2.0.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultimo.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto **6.1, lettera a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo dei soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni di cui al punto **6.1, lettera b)** deve essere posseduto:

- dalla Capogruppo/Mandataria;
- dall'esecutore;

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto **6.2, lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, sia dalla mandataria sia delle mandanti pro quota (sommatoria del fatturato di ciascun componente nel raggruppamento). Non si richiede la piena corrispondenza tra i requisiti prestati e le quote di partecipazione al raggruppamento.



Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto **6.3, lett. d)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, sia dalla mandataria sia delle mandanti pro quota (sommatoria del fatturato di ciascun componente nel raggruppamento). Non si richiede la piena corrispondenza tra i requisiti prestati e le quote di partecipazione al raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto **6.1, lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo dei soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni di cui al punto **6.1, lettera b)** deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto **6.3, lett. d)** e di capacità economico finanziaria di cui al punto **6.2, lett. c)** sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria



domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. L'Ente Concedente può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104, co. 7 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo delle Società Cooperative oppure all'Albo Regionale delle Cooperative sociali.

In caso siano richieste autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

In caso siano richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione della concessione, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 104 co. 4, l'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e quelli di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto Domanda di partecipazione;
- a) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente da entrambe le parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere allegato all'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dall'Ente Concedente (cinque giorni), decorrente dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i



documenti richiesti per l'avvalimento (dichiarazione di avvalimento, il nuovo contratto di avvalimento, DGUE dell'ausiliaria subentrante).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente Concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice.

Il subappalto è disciplinato dagli artt. 119 e 188 del Codice come meglio dettagliato nel Capitolato speciale a cui espressamente si rinvia.

Il concorrente indica all'interno del DGUE (parte II, lettera D), le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fatta eccezione per le attività indicate nel Capitolato speciale a cui si rinvia.

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In considerazione delle caratteristiche del servizio non potrà essere oggetto di subappalto la prevista attività di controllo delle aree di sosta, prevenzione e accertamento delle violazioni, effettuate mediante ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni.

Al suddetto personale saranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell'art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica della necessaria preparazione. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità, deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d'igiene e sanità e agli ordini impartiti dal Concessionario.

Le prestazioni affidate in subappalto dovranno essere eseguite da soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice e dei requisiti /abilitazioni richiesti dalla normativa vigente per le prestazioni stesse; tali requisiti/abilitazioni devono essere mantenuti per tutta la durata delle prestazioni loro affidate.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (cd. "subappalto a cascata").

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 188 e all'art. 119 del Codice, l'Ente Concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai



lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal concessionario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione oppure riguardino le attività riconducibili alla prestazione principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Ente Concedente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Per quanto qui non previsto si rinvia al Capitolato speciale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAUSOLE SOCIALI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente disciplinare è unico e inscindibile nonché affidato in via esclusiva al soggetto aggiudicatario che effettuerà il servizio per conto del Comune. Il servizio sarà esercitato dal Concessionario aggiudicatario a rischio di impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia.

In conformità all'art. 57 del Codice, **l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale** indicato in misura prevalente al **punto 3** del presente disciplinare (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., oppure di un differente contratto collettivo, indicato nella propria offerta, che garantisca per i propri lavoratori le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dall'Ente Concedente. In quest'ultima ipotesi, l'Ente Concedente procederà ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto**, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale impiegato esclusivamente o prevalentemente per la concessione posta a base di gara dall'Operatore Economico uscente ABACO S.p.A., garantendo le stesse tutele dei CCNL di settore, indicati al precedente punto 3. Quanto al personale di Acinque Innovazione s.r.l. si specifica che la percentuale di personale impiegato è talmente modesta da non assumere rilevanza ai fini del presente articolo.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 102 del Codice.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti ABACO S.p.A. e ACINQUE TECNOLOGIE S.p.A. per l'esecuzione del contratto sono reperibili nel relativo allegato alla documentazione di gara.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al Capitolato speciale, il concorrente allega, nell'ambito della busta telematica "Offerta economica", un progetto di riassorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

N.B. Il Piano di Assorbimento non deve essere presentato in caso di eventuale partecipazione dell'operatore economico uscente.



Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente, in osservanza dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del Codice, assume i seguenti impegni.

Al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente **si impegna, a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, **ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni**, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per garantire sia **l'occupazione giovanile**, sia **l'occupazione femminile**.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, in quanto occupano un numero superiore a 50 (cinquanta) dipendenti, devono produrre, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consiglieria e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Ente committente una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti sono tenuti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Ente committente **la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la presente concessione.**

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al **2%** del valore complessivo della procedura, inteso, a tal fine, come canone base della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 116.960,00 (centosedicimilanovecentosessanta/00)**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**.

La **cauzione** (infruttifera) è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, mediante produzione della ricevuta rilasciata dalla Banca Crédit Agricole – Tesoreria dell'Ente (cod. IBAN: IT70 S 06230



11010 000015187280), avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “*GARANZIE FINANZIARIE: SUGGERIMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI BENEFICIARI*” rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>, nonché della Comunicazione congiunta Anac, Banca d'Italia e Ivass, di aggiornamento della precedente, denominata “*GARANZIE FINANZIARIE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE VERIFICHE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ALTRI BENEFICIARI*”, pubblicata sul sito di ANAC il 18 luglio 2025 e rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/en/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Ente Concedente – Comune di Sondrio);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M, 16 settembre 2022 n. 193 del Ministro dello sviluppo economico;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;



3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Concedente;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Ente Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della **serie UNI CEI ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) **Riduzione del 10%** quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
- d. **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e fornisce copia delle certificazioni possedute.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, mediante soccorso istruttorio, la presentazione di una garanzia di valore inferiore, purché la garanzia originaria sia stata costituita antecedentemente rispetto al termine di scadenza delle offerte, o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (a titolo esemplificativo, intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 7 del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le aree oggetto del contratto di concessione è **obbligatorio**. Il sopralluogo presso le aree di parcheggio oggetto del presente affidamento si rende necessario al fine di valutare lo stato di fatto e le relative caratteristiche degli impianti, che possono influire sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, in relazione alla predisposizione dell'offerta. Con l'effettuazione del sopralluogo gli Operatori Economici si assumeranno ogni responsabilità in ordine alla conoscenza dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo alla presenza di un dipendente del Comune di Sondrio.

Il sopralluogo va effettuato previo accordo con il Comune di Sondrio.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata, **entro 10 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte**, tramite PEC al seguente indirizzo protocollo@cert.comune.sondrio.it o tramite la funzionalità "*Comunicazione della Procedura*" di Sintel e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti **con almeno due giorni di anticipo**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.



L'Ente Concedente rilascerà attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo sottoscritta da entrambe le parti, recante l'identificazione dell'operatore economico e i dati identificativi della persona dallo stesso delegata all'effettuazione del sopralluogo. L'attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa, da parte del concorrente.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a **euro 220,00**, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 (in G.U. n. 85 dell'11 aprile 2025), pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente link

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo ANAC è obbligatorio ed è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante produzione della relativa ricevuta all'interno della Busta amministrativa. Nel caso in cui la predetta ricevuta non risulti inserita all'interno della Busta amministrativa, l'Ente Concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE 2.0 ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente Concedente richiede, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l'offerta, è sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della *par condicio* tra i concorrenti (cfr. TAR Lazio, II, sentenza del 19 settembre 2024, n. 16458; cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, I, sentenza del 19 settembre 2024, n. 289).

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente Concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la **Piattaforma Sintel**.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con **firma digitale** o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05 e ss.mm.ii..

Le offerte devono pervenire **entro e non oltre**

le ore 09.00 del giorno 29 dicembre 2025

(* testo rettificato con determinazione n. 55 serv. segr. del 01/12/2025 e n. 1617 reg. gen. del 01/12/2025)

a pena di irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.



La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB (Megabyte) per ogni campo creato.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato alla piattaforma Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la "A- documentazione amministrativa";
- una "busta telematica" contenente la "B- offerta tecnica";
- una "busta telematica" contenente la "C - offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità di funzionamento della piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e la documentazione a corredo dell'offerta sono redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se prodotti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

I documenti dovranno essere generati preferibilmente in formato PDF, generati in formato vettoriale (non scansionato) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la dimensione dei files.



N.B. in caso sia necessario allegare più di un documento, questi devono essere inclusi in un unico file compresso in formato .zip (.rar - .7z o equivalente). **Il file compresso contenente più files NON dovrà essere firmata digitalmente.**

Non sono ammesse offerte alla pari o in ribasso.

Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta. È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e, quindi, inammissibili, le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Ente Concedente non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente esclusione dalla gara dell'Offerente interessato.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la **presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente Concedente entro il termine fissato da quest'ultimo o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 11, *“si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice”*.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente Disciplinare;
- è sanabile l'omessa dichiarazione di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. e, per i concorrenti che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Ente Concedente assegna al concorrente **un termine di cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'Ente Concedente che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Soccorso istruttorio informale

L'Ente Concedente:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli offerenti. La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale;
- b) può invitare gli offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente, debitamente registrato a SinTel, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione di Invio Offerta relativa alla presente procedura attraverso il sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>.

Attraverso l'apposita funzionalità, presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un file formato “.zip” ovvero “rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma:

1. **Domanda di partecipazione** e dichiarazione integrativa (all. A al Disciplinare);
- 1) [Eventuale] Procura;
- 2) **eDGUE Response** firmato digitalmente da compilare utilizzando la piattaforma Sintel (all. B al Disciplinare);
- 3) modulo dichiarazione “Titolare effettivo” (all. C al Disciplinare);
- 4) **Garanzia provvisoria**;
- 5) [Eventuale] copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia;
- 6) **Patto di integrità** (all. D al Disciplinare);
- 7) **Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC**;
- 8) Attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- 9) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 10) [Eventuale] Documentazione in caso di avvalimento;
- 11) [Eventuale] Documentazione per i soggetti associati;
- 12) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 13) [Eventuale] Altra modulistica.

Il concorrente, qualora ritenga che all'interno della busta telematica “Documentazione amministrativa”, siano presenti dati sensibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, domicilio, recapiti ...), potrà allegare una copia ulteriore della relativa documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute contenenti i suddetti elementi.

Con riferimento all'esercizio del diritto di accesso agli atti di gara, la Stazione Appaltante – valutata la fondatezza delle richieste di oscuramento – renderà disponibile il contenuto della busta con le informazioni oscurate attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della presente procedura, in applicazione dei limiti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, tipologia societaria, codice fiscale, pec) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante,



capofila/consorziata). Indica altresì le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023 e dell'all. II.3 al Codice, il concorrente dichiara:

A.

- di occupare un numero inferiore a 15 dipendenti

oppure

- di occupare più di 50 dipendenti e quindi di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **e pertanto allega copia dell'ultimo rapporto redatto:**

- con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006;

oppure

- in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

oppure

- di occupare un numero pari o superiore a 15 dipendenti ma inferiore a 50, pertanto di impegnarsi, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante: una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

B.

- di aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, e, in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, di impegnarsi, entro sei mesi dalla stipula del contratto a produrre la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;

oppure

- di non essere soggetto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 con indicazioni delle specifiche motivazioni;

C.

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, dell'All. II. 3 del D.Lgs. 36/2023;

D.

a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'all. II.3 al D.Lgs. 36/2023, di impegnarsi ad **assicurare** in caso di aggiudicazione del contratto, **una quota pari ad almeno il 30 per cento delle**



nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per garantire sia l'**occupazione giovanile**, sia l'**occupazione femminile**.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, altresì:

- di accettare il "Patto di integrità" contenuto nel documento costituente Allegato D del Disciplinare di gara, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 26/03/2025;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente Concedente pubblicato alla URL
 - <https://www.comune.sondrio.it/amm-trasparente/atti-general/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-sondrio/>
- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali (par. 5) e requisiti speciali (par. 6) previsti nel Disciplinare di gara;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- **di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata**, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel Disciplinare di gara;
- aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136";
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione dei luoghi, come previsto nel Disciplinare di gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'Ente Concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del Decreto legge n. 76/2020; in ogni caso dichiara di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;



- di aver costituito idonea garanzia provvisoria;
- se ricorre, di beneficiare della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del Codice e del presente disciplinare di gara;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma e, quindi, di autorizzare l'Ente Concedente ad ostendere l'offerta, incluse le spiegazioni eventualmente fornite in sede di verifica delle offerte anomale, eventualmente, con esclusione delle specifiche informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), costituiscono segreto tecnico/commerciale, in base alle debite motivazioni allegate, a cui consegue la richiesta di oscurare le parti puntualmente evidenziate in apposita versione oscurata dell'offerta tecnica, che si allega ai fini dell'accesso agli atti, e delle eventuali spiegazioni successivamente fornite ai fini della valutazione dell'anomalia;
- di autorizzare l'Ente Concedente a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- il domicilio digitale;
- di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ai fini della verifica da parte dell'Ente Concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 nonché per le altre finalità previste dal medesimo decreto legislativo;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. in funzione della forma di partecipazione:

Forme di partecipazione	Modalità di sottoscrizione
Forma singola Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE COSTITUITI	dal concorrente che partecipa in forma singola; dalla mandataria/capofila
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE NON ANCORA COSTITUITI	da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
Aggregazioni di retisti	a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;



	c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice	la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 e ss.mm.ii. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta **imposta del valore di € 16,00** viene effettuato in alternativa mediante una delle seguenti modalità:

- a) tramite il **servizio @e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- b) tramite **modello F24** recante quale codice "2501". A comprova del pagamento, il concorrente allega una dichiarazione recante l'oggetto e l'indicazione del CIG della presente procedura ed avente in allegato il modello attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00;
- c) **bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. A comprova, il concorrente allega l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'assolvimento mediante tale modalità;
- d) **marca da bollo da euro 16,00**. Il concorrente può acquistare la marca da bollo ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno (scansione del documento cartaceo) in formato PDF.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI ESTERI: tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

L'Ente Concedente considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DAL PORTALE SINTEL

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 225 co. 2 e dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma sottoscritto digitalmente il Documento di gara unico europeo, secondo le



modalità previste dal Manuale “eDGUE creazione Response” presente nella libreria documentale sul portale Sintel.

Nel DGUE sono inserite le informazioni relative agli operatori economici (singoli e/o raggruppati) nelle sezioni:

Parte II: Informazioni sull’operatore economico;

Parte III: Motivi di esclusione (artt. 94, 95 e successivi del D.Lgs. 36/2023), si veda il par. 5;

Parte IV: Criteri di selezione (requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023) rispetto ai quali si veda il par. 6.

Nel DGUE sono indicati, nei campi appositamente previsti, il possesso del requisito di idoneità professionale e il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'operatore economico carica, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso in cui le informazioni contenute nel DGUE non siano ritenute sufficienti, l'Ente Concedente chiede ai concorrenti la presentazione di una dichiarazione integrativa che copra le informazioni non previste dal DGUE o non aggiornate.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il contratto di avvalimento, sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica;
2. la dichiarazione di avvalimento – resa e sottoscritta dall'ausiliaria;
3. il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni, reso e sottoscritto dall'ausiliaria;
4. (esclusivamente nel caso di avvalimento premiale) ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di indivisibilità, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel, secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1 allegandola nell'apposito campo, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica, comprensiva anche di eventuali allegati, deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1. e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- proposta tecnica dei servizi/forniture offerti;**
- solo in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento (e gli eventuali ulteriori documenti e/o attestazioni volti a descrivere l'ambito, l'oggetto e le modalità operative dell'avvalimento).**

La proposta tecnica dovrà tenere conto di quanto previsto negli atti di gara e deve essere articolata per capitoli e paragrafi che corrispondono ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, secondo il rispettivo ordine.



In caso di aggiudicazione, gli impegni assunti in sede di qualità dell'offerta diventeranno obbligo contrattuale per il Concessionario.

L'offerta tecnica non dovrà superare complessivamente **n. 16 facciate (esclusi copertina, eventuale sommario ed eventuali allegati tecnici essendo sempre esclusa la documentazione che sarà prodotta per illustrare i prodotti e gli impianti richiesti nel capitolato ossia: parcometri, impianti con sbarra, cassa e post-pay e varchi di videosorveglianza)**, formato A4, con dimensioni di carattere leggibile.

Il limite indicato è inderogabile, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte. Le facciate successive alle 16 non verranno esaminate: raggiunto il numero massimo, la Commissione giudicatrice interrompe la lettura dell'offerta, con la conseguenza che il contenuto delle pagine successive non sarà esaminato.

La copertina esterna del progetto e l'eventuale indice non verranno considerati nel computo delle facciate che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali CV, certificazioni e altri allegati tecnici non verranno considerati nel computo delle facciate che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate nel computo del numero complessivo di facciate.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

Il concorrente che abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione (Allegato A), che l'offerta tecnica presentata è coperta da segreto tecnico/commerciale, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., allega una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.** Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia ulteriore firmata della relazione tecnica di cui sopra, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la valutazione discrezionale dell'Ente Concedente in ordine alla fondatezza delle motivazioni addotte circa la sussistenza di segreti tecnici commerciali e la facoltà di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di segretezza si darà accesso a tutta la documentazione. In caso di segretezza dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale all'offerta stessa.

Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla segretezza in vista della possibile pubblicazione dell'offerta facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Le dichiarazioni di segretezza dovranno essere precise e circoscritte.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità di seguito indicate.

L'offerta economica sarà calcolata **per il tramite della Piattaforma Sintel** dalla Commissione Giudicatrice con l'applicazione della formula riportata nel presente Disciplinare. Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo All.to "Modello di Offerta Economica", firmato



secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, nel quale devono essere indicati, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **L'AUMENTO PERCENTUALE, OFFERTO IN CIFRA, DA APPLICARE SUL CANONE CONCESSORIO ANNUO POSTO A BASE DI GARA** (massimo due decimali dopo la virgola). Si precisa che sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara pari a € **731.000,00/anno** fuori campo IVA; non sono ammesse offerte alla pari o in ribasso rispetto all'importo a base di gara;
- nel campo "Oneri per la sicurezza ed altri costi non soggetti a ribasso", che è riferito ai rischi connessi all'interferenza tra le attività (cfr. precedente punto 3.1), il concorrente dovrà ovviamente inserire il valore **zero**;
- il valore manodopera relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. Tale valore non deve essere inserito in Piattaforma (indicherete 0), va inserito invece nel Modello compilato della Offerta Economica e NON deve essere ribassato. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'aumento percentuale offerto potrà contenere 2 (due) decimali al massimo dopo la virgola; eventuali decimali ulteriori rispetto ai due, verranno troncati e non saranno presi in considerazione.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, per essere poi caricato su Sintel.

Successivamente, nell'apposito campo "Busta C – Offerta economica" il concorrente dovrà allegare l'offerta economica, redatta in lingua italiana, secondo lo schema di cui al "Modello offerta economica" costituente l'allegato E al presente disciplinare, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Si precisa che, qualora l'offerta inserita nell'apposito campo del percorso "invia offerta" (precedente comma 1) sia discordante rispetto a quella risultante dal file caricato nel campo "Busta C – Offerta economica" (precedente comma 2), verrà considerata valida e prevalente quest'ultima e pertanto si procederà d'ufficio alle dovute rettifiche.

Non sono ammesse offerte alla pari o inferiori rispetto all'importo a base d'asta. Eventuali offerte alla pari o inferiori non saranno considerate valide. Sintel consente l'inserimento di un valore inferiore, ma avvisa il concorrente con un apposito messaggio ("alert") a video.

Inoltre l'offerente dovrà, sempre mediante compilazione e sottoscrizione del medesimo modello **allegato E**:

- dichiarare che il corrispettivo offerto è stato determinato sulla base di un'attenta valutazione delle spese relative al costo del personale e in particolare di un'adeguata considerazione dei minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge e da fonti autorizzate dalla legge (cfr. artt. 41, comma 13, e 110, commi 4 e 5, d.lgs. 36/2023);
- conseguentemente indicare espressamente, a norma degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera determinati sulla base dei seguenti elementi utili quali: CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e costo complessivo;
- **(eventuale) solo qualora i costi della manodopera siano inferiori a quelli indicati dall'Ente Concedente**: inserire nel predetto documento una relazione giustificativa del costo della manodopera offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice, dimostrando che deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate) o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;



- **(eventuale) solo nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato all'art. 3 del presente Disciplinare di gara:** inserire la dichiarazione di equivalenza delle tutele (allegato F al Disciplinare di gara) e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta;
- indicare, a norma degli artt. 108, co. 9, e 110, co. 5, lett. c), d.lgs. 36/2023, i **costi di sicurezza aziendali** (o da rischio specifico di impresa, ossia non derivanti da interferenza), specificatamente connessi alla propria attività ed organizzazione, riferiti al presente servizio e relativi all'intero periodo di durata dell'appalto, costi che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito, tale file pdf dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o da procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio. Nel caso invece di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, esso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

Il concorrente dovrà inoltre allegare, all'interno dei relativi spazi appositamente creati nella busta telematica contenente l'Offerta Economica – pena la nullità e non valutazione dell'offerta - la seguente ulteriore documentazione:

1. **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito.

Il Piano economico finanziario (PEF) ha la funzione di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo. Permette così all'amministrazione di valutare l'adequatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto dello stesso contratto di concessione.

Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di investimento e gestione nonché i ricavi che prevede di conseguire per ciascuna annualità del periodo di durata stabilita del contratto di concessione.

Il Piano Economico Finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento del contratto di concessione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'importo dei ricavi presunti;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;
- la stima degli ammortamenti;
- i costi per il personale addetto al servizio;
- i costi delle materie prime.

Il piano non è utilizzato per l'attribuzione di punteggio, ma acquisito ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice solo come attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 68 del Codice quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Il valore dell'offerta economica formulata in sede di gara dovrà essere coerente con il Piano economico-finanziario presentato dal concorrente. In caso di discordanza tra l'offerta



economica e quanto indicato all'interno del PEF, sarà preso in considerazione quanto indicato all'interno del PEF ai fini dell'attribuzione del punteggio. Rimangono valide le dichiarazioni a corredo dell'offerta rese all'interno dell'offerta economica.

Il Piano Economico e Finanziario non deve essere asseverato.

La valutazione del PEF assorbe la verifica dei costi complessivi di manodopera. Il PEF consentirà la valutazione della convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione.

Il punteggio economico sarà attribuito unicamente dopo la valutazione di sostenibilità del PEF. In caso di PEF non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.

2. PIANO DI ASSORBIMENTO del personale dell'operatore economico uscente.

Il Piano di Assorbimento deve essere obbligatoriamente presentato, a pena di esclusione, da tutti i concorrenti a supporto della dichiarazione (anch'essa obbligatoria) di accettazione della clausola sociale, resa attraverso la compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva integrative al DGUE qui **allegato sub A**.

Il Piano di Assorbimento deve illustrare le concrete modalità di applicazione della "Clausola sociale" di cui all'art. 57 del Codice, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento contrattuale e trattamento economico, monte ore, ecc.). Nello specifico, da detta relazione si dovrà evincere:

- 1) elenco del personale attualmente impiegato dal contraente uscente che si intende assorbire;
- 2) piani individuali di inserimento professionale e sociale del personale "assorbito" che verrà utilizzato nella concessione (CCNL applicato, profilo e livello di inquadramento contrattuale, trattamento economico (retribuzione annua lorda), costo orario del personale "assorbito" in funzione del profilo e del livello di inquadramento contrattuale, ore settimanali d'impiego...);
- 3) ricadute positive attese con il progetto in termini di sviluppo e consolidamento professionale e sociale.

Il Piano di Assorbimento non è sottoposto a valutazione né a punteggio, ma utilizzato unicamente con finalità di tutela dei lavoratori impiegati dall'operatore uscente.

N.B. Il Piano di Assorbimento non deve essere presentato in caso di eventuale partecipazione dell'operatore economico uscente.

Il Piano di Assorbimento deve consistere in un prospetto/elaborato di massimo 4 facciate formato A4.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Comune durante l'esecuzione del contratto.

Tutta la documentazione suddetta dovrà essere caricata a sistema e firmata digitalmente.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 185 del Codice, sono individuati i seguenti criteri oggettivi di aggiudicazione connessi all'oggetto della concessione.

I criteri sono elencati in ordine decrescente di importanza.

Il presente affidamento è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi degli articoli 108, commi 1 e 2, lett. a) del Codice.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente nell'offerta tecnica dovrà produrre documentazione che illustri i prodotti e gli impianti obbligatori che dovrà installare come previsto dal capitolato.

In particolare tale documentazione dovrà riguardare:

- i parcometri che si intende installare, la loro tipologia, la loro metodologia di funzionamento e le loro caratteristiche peculiari. I parcometri dovranno essere di nuova produzione con esclusione di parcometri usati e/o ricondizionati;
- i sistemi di accesso e pagamento con sbarra per i 2 parcheggi interrati (Via Piazzesi e Via Nazario Sauro). Gli impianti esistenti vanno sostituiti completamente, con illustrazione di tipologia, metodologia di funzionamento e caratteristiche peculiari. I sistemi dovranno essere di totale nuova produzione con esclusione di sistemi o parti di essi usati e/o ricondizionati;
- i n. 3 nuovi varchi con telecontrollo nei seguenti punti: Via XXV Aprile, Piazza Cavour e Scarpatetti zona Castello Masegra, da integrare con il sistema di controllo in essere presso il Comando di Polizia Locale, con illustrazione di tipologia, metodologia di funzionamento e caratteristiche peculiari. I varchi dovranno essere di totale nuova produzione con esclusione di sistemi o parti di essi usati e/o ricondizionati.

Per la documentazione di cui innanzi non è prevista l'attribuzione di punteggi ma solo una verifica di rispondenza con le caratteristiche minime previste dal capitolato. Nel caso di mancanza di tali caratteristiche minime l'offerta sarà esclusa.

Per tutti questi prodotti ed impianti sarà obbligatorio dopo l'acquisto la trasmissione al Comune delle fatture quietanzate. In caso di spesa inferiore al costo complessivo stimato dall'Ente Concedente (€ 474.800,00 IVA esclusa), si rammenta che la differenza sarà utilizzata per realizzare ulteriori interventi previo accordo con l'Ente Concedente, anche riferiti ad eventuali estensioni della concessione. Qualora l'importo dell'investimento effettivamente offerto dal concorrente in sede di gara fosse superiore all'importo di riferimento, il contributo comunale sarà comunque limitato all'importo massimo di € 232.652,00 IVA inclusa.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi vengono identificati in tre tipologie, come segue:

- con la lettera **D**: “punteggi **Discrezionali**”, vale a dire i punteggi che risultano dalla applicazione di un coefficiente attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, secondo i criteri motivazionali sotto indicati;
- con la lettera **T**: “punteggi **Tabellari**” o **ON/OFF**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; non sono possibili punteggi intermedi, pertanto il punteggio conseguibile dalle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a 0 oppure al valore indicato nella tabella;
- con la lettera **Q**: “punteggi **Quantitativi**”, vale a dire i punteggi che risultano dalla applicazione di un criterio quantitativo predeterminato nella tabella.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48, in quanto non sarà ritenuta sufficiente la proposta presentata.



N°	ELEMENTO	PESO (tot. 80)	TIPOLOGIA PUNTEGGIO
CRITERIO DI VALUTAZIONE	Criterio 1 – Gestione delle aree di parcheggio del centro urbano come da planimetria allegata al capitolato speciale con esclusione del servizio di vigilanza e controllo	38	
SUB-CRITERI			
1A	In tale sezione il concorrente dovrà relazionare circa le modalità con cui intende gestire le aree pubbliche di sosta a pagamento con esclusione del servizio di vigilanza e controllo.	20	D
1B	Proposta migliorativa mediante offerta di nuovi parcometri in aggiunta ai 40 minimi previsti, al fine di offrire un servizio qualitativamente e quantitativamente migliore alla dotazione standard attuale. Da proporre rispetto ai 40 attuali: - punti 5: in caso di offerta di 1 parcometro nuovo entro il primo anno di durata del contratto; - punti 10: in caso di offerta di 2 parcometri nuovi entro il primo anno di durata del contratto. I parcometri dovranno essere di nuova produzione uguali a quelli offerti come dotazione standard con esclusione di parcometri usati e/o ricondizionati.	10	Q
1C	Relazione tecnica sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri e tempi di rilevamento del malfunzionamento e modalità di ripristino (per i tempi di ripristino si veda il sub-criterio 1E).	3	D
1D	Incremento della frequenza di rifacimento della segnaletica orizzontale rispetto a quella prevista dal capitolato (33,33% anno). In particolare in caso di incremento: del 5,55% all'anno: 1 punto; del 11,10% all'anno: 2 punti; del 16,67% all'anno: 3 punti.	3	Q
1E	Miglioramento del tempo minimo di intervento in caso di guasto o malfunzionamento immediatamente riparabile sul posto dei parcometri rispetto a quello previsto dal capitolato (fissato in 3 ore dalla segnalazione). In particolare: in caso di riduzione a 2 ore: 1 punto; in caso di riduzione a 1 o 1: 2 punti	2	Q
CRITERIO DI VALUTAZIONE	Criterio 2 – Organizzazione del servizio di vigilanza e controllo	30	



SUB-CRITERI			
2A	Organizzazione del servizio di vigilanza e controllo su strada mediante la presentazione di un prospetto di organizzazione settimanale del servizio dal quale devono risultare: il numero e le ore delle unità preposte, le mansioni svolte; le modalità operative di supervisione e autocontrollo delle prestazioni; le modalità di coordinamento con il Comando di Polizia Locale.	20	D
2B	Incremento di n. 1 unità di personale rapportato a tempo pieno (anche con più dipendenti) rispetto al dato attuale di 4,18 unità rapportate a tempo pieno.	7	T
2C	Utilizzo di automezzi elettrici per gli spostamenti del personale impegnato nell'esecuzione della concessione: - nessun automezzo: 0 punti; - almeno il 50% degli automezzi dedicate al servizio: 1 punti; - oltre il 50%: 2 punti.	2	Q
2D	Strumentazione e abbigliamento degli ausiliari della sosta.	1	D
CRITERIO DI VALUTAZIONE	Criterio 3 – Servizi per gli utenti e servizi aggiuntivi per la gestione delle aree a parcheggio	10	
SUB-CRITERI			
3A	Rapporto con l'utenza, relazione tecnica sull'organizzazione con particolare riferimento: • alle modalità con cui intende pubblicizzare e divulgare le informazioni del servizio, quali ad es. mappe, segnaletica social, internet, installazione e attivazione di pannelli informativi con la disponibilità di parcheggio in tempo reale; • alle modalità di gestione delle segnalazioni e dei reclami.	5	D
3B	Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio per gli utenti rispetto all'orario minimo settimanale di 20 ore previsto dal capitolato. In particolare: per 3 ore settimanali ulteriori: 1 punto; per 6 ore settimanali ulteriori: 2 punti; per 9 ore settimanali ulteriori: 3 punti	3	Q
3C	Previsione di sistemi di pagamento con app ulteriori rispetto ai 3 obbligatori previsti dal capitolato (Easypark, Mooneygo e Telepass). Per ogni sistema aggiuntivo 1 punto fino ad un	2	Q



	massimo di 2 punti. Il sistema deve essere corredato da attestazione di operatività sul territorio del Comune di Sondrio o di impegno all'attivazione entro 1 mese dall'inizio di esecuzione del contratto.		
CRITERIO DI VALUTAZIONE	Criterio 4 – UNI/PdR 125:2022 Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Dovrà essere prodotta copia della certificazione richiesta in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il Certificato presentato dovrà contenere la validazione (a mezzo timbro, n. albo, enti autorizzati, ecc..) di tale organismo di certificazione. <i>(L'ottenimento del punteggio massimo relativo al presente criterio è legato al possesso delle seguenti certificazioni ed attestazioni che dovranno essere possedute ed allegare in copia:</i> <i>• in caso di R.T.I., costituiti e costituendi dal mandante e/o mandatario;</i> <i>• in caso di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dal consorzio e/o dalle consorziate designate come esecutrici dei servizi;</i> <i>• in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e/o dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi).</i>	2	T
		80	

Criteri Motivazionali (criteri qualitativi): il riferimento è al livello della qualità della soluzione proposta sia nella valutazione globale sia nell'analisi di dettaglio, nonché nella valutazione delle eventuali attività migliorative. Viene valutata la chiarezza, la completezza, la precisione ed il grado di dettaglio delle proposte migliorative.

Tutti gli elementi forniti dal concorrente ed oggetto di giudizio ai fini dell'attribuzione del punteggio in termini qualitativi sono, unitamente al prezzo, oggetto di formale impegno da parte dell'impresa offerente e quindi verranno integralmente recepiti nel contratto e non potranno prevedere alcun altro onere aggiuntivo a carico del Comune.

Resta inteso che tutte le migliorie e le opere offerte in sede di gara dal Concessionario e realizzate nel corso della concessione diventeranno di proprietà del Comune di Sondrio al termine del contratto di concessione o in data anteriore nel caso di risoluzione anticipata del



contratto imputabile al Concessionario, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione di cui sopra, la Commissione procederà nel seguente modo.

1. Criteri di natura discrezionale (punteggi di tipo D)

Per ciascuna offerta, la Commissione assegnerà un coefficiente di giudizio, ossia un voto, variabile tra zero e uno, determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti **criteri motivazionali**:

	coefficiente
Il requisito è trattato con un eccellente grado di completezza e idoneità	1
Il requisito è trattato con un ottimo grado di completezza e idoneità	0,9
Il requisito è trattato con un molto buon grado di completezza e idoneità	0,8
Il requisito è trattato con un buon grado di completezza e idoneità	0,7
Il requisito è trattato con un discreto grado di completezza e idoneità	0,6
Il requisito è trattato con un sufficiente grado di completezza e idoneità	0,5
Il requisito è trattato con un insufficiente grado di completezza e idoneità	0,4
Il requisito è trattato con un notevolmente insufficiente grado di completezza e idoneità	0,3
Il requisito è trattato con un gravemente insufficiente grado di completezza e idoneità	0,2
Il requisito è trattato in modo con livello di incompletezza e superficialità , che denota assenza o fortissima carenza di completezza e idoneità	0,1
nessuna proposta	0

Per ogni criterio (o sub-criterio) si effettueranno le seguenti fasi:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente (tra 0 e 1) da parte di ciascun commissario sulla base dei criteri motivazionali di cui sopra;
- individuazione della media di tali coefficienti (coefficienti definitivi);
- applicazione di tali coefficienti definitivi ai corrispondenti pesi/sub-pesi di ponderazione;
- individuazione dei relativi punteggi attribuiti.

Ogni punteggio verrà espresso con due decimali con troncamento delle cifre decimali successive, senza arrotondamenti.

2. Criteri di natura tabellare (punteggi di tipo T)

Per ciascuna offerta, la Commissione attribuirà i punteggi specificati nella tabella sovrastante ove sono indicati i "Punteggi tabellari" (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine (ON/OFF).

3. Criterio di natura quantitativa (punteggi di tipo Q)

Per ciascuna offerta, la Commissione attribuirà il punteggio sulla base delle modalità quantitative come sopra predeterminate in tabella.

Disposizioni comuni all'elemento qualità "Offerta tecnica"

L'offerta tecnica dovrà essere redatta evidenziando separatamente i criteri di valutazione sopra indicati da criterio 1 a criterio 4, possibilmente con espresso richiamo ai dati alfabetici e/o alfanumerici identificativi qui utilizzati.

Tutta la documentazione inerente agli aspetti qualitativi dell'offerta dovrà essere redatta in modo chiaro, sintetico ma esaustivo.

Le valutazioni verranno effettuate dalla Commissione solo ed esclusivamente sul contenuto dell'offerta tecnica che, in considerazione della sua valenza vincolante e della sua natura contrattuale



dovrà essere completa, esauriente e univocamente determinata. Si sottolinea che la completezza e la coerenza alle prescrizioni costituirà elemento di giudizio.

Terminata, per tutti i concorrenti, l'attribuzione dei punteggi a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione, si procederà a sommare gli stessi e quindi ad individuare il totale per ciascun progetto tecnico. Verrà quindi redatta una graduatoria finale per l'elemento "qualità" sulla base dei totali ottenuti.

È esclusa la riparametrazione, sia di primo sia di secondo sia di terzo livello.

In caso di aggiudicazione, gli impegni assunti in sede di progetto tecnico diventano obbligo contrattuale per tutta la durata della concessione.

La veridicità di tutto quanto dichiarato in sede di progetto tecnico potrà essere oggetto di verifica da parte della Commissione giudicatrice e/o del RUP.

Si precisa che a norma dell'art. 101, comma 3, del Codice, la Commissione giudicatrice avrà facoltà, nel corso dell'esame dell'offerta tecnica, di richiedere ai concorrenti chiarimenti su quanto offerto, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione delle offerte economiche avverrà in modo proporzionale tra i concorrenti, attribuendo il massimo punteggio all'offerta economica che contenga il massimo rialzo percentuale sul canone base; alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi applicando la seguente formula:

$$PE_{(i)} = PE_{max} \times \frac{Ro}{R_{max}}$$

dove:

$PE_{(i)}$ = Punteggio economico attribuito al singolo concorrente

Ro = Rialzo percentuale offerto dal singolo concorrente sul canone base

PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile

R_{max} = Rialzo percentuale più alto offerto in gara sul canone base

Saranno ammesse solamente le offerte in rialzo; eventuali offerte pari o in ribasso rispetto alla base d'asta saranno escluse dalla gara.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di gestire la graduatoria nella c.d. modalità off-line. In tal caso la graduatoria calcolata automaticamente da Sintel non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura in quanto verrà calcolata offline dall'Ente Concedente applicando la formula per l'attribuzione del punteggio economico sopra descritta. Sempre in tal caso la graduatoria valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura sarà comunicata ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Disposizioni comuni all'elemento Offerta Economica

L'offerta è valida per tutto il periodo a cui si riferisce la concessione.

Non sono ammesse offerte alla pari o inferiori all'importo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione, né verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate negli elaborati di gara.

Il rialzo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa, inclusi quelli non espressamente indicati e con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolato a carico dell'aggiudicatario.

Si precisa che il corrispettivo offerto non potrà subire variazioni in diminuzione o per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni/valutazioni dell'offerente. Inoltre, ove vi siano ritardi e/o rinvii nell'attivazione del servizio dipendenti da fatti imputabili al concessionario, ferma la facoltà del



Comune di risolvere il contratto e salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata attivazione, il prezzo contrattuale rimarrà invariato.

18.4 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica);

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

19. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di prequalifica saranno svolte da dirigente/funziionario del Comune che costituirà il seggio di gara, con l'eventuale supporto per la verbalizzazione di altro dipendente comunale. Ultimate le operazioni di prequalifica, il seggio di gara cesserà le sue funzioni e per la valutazione delle offerte tecniche e del piano economico finanziario opererà un'apposita commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e del piano economico finanziario, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Le operazioni di gara relative alla valutazione dell'offerta tecnica e del piano economico finanziario potranno essere svolte anche da remoto, mediante apposito collegamento che consenta a tutti i commissari di poter prendere visione della documentazione e di intervenire liberamente.

Ultimata la valutazione del piano economico finanziario, la Commissione terminerà le proprie operazioni e il seggio di gara procederà all'attribuzione del punteggio alle offerte economiche ed alla compilazione della graduatoria provvisoria.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni sono espletate mediante la Piattaforma SINTEL; pertanto, ogni fase della gara è tracciata dal sistema. Non sono previste sedute pubbliche. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Le sedute per l'apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica sono comunicate ai concorrenti interessati tramite la Piattaforma con congruo anticipo, di norma almeno un giorno prima della data fissata.



21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta l'autorità che preside la gara o il Seggio di gara, qualora costituito, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
4. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Il Seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la Busta Tecnica, al solo fine di verificare la regolarità della sottoscrizione digitale e della leggibilità del file, limitandosi a prendere visione della sola prima pagina senza andare oltre nella lettura (verifica di conformità dell'offerta tecnica) e rimettendo ogni valutazione di merito alla Commissione giudicatrice.

Il principio di tutela della segretezza delle offerte viene garantito dalla procedura telematica sulla piattaforma SINTEL in tutte le sue fasi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute la Commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice verrà redatto apposito verbale.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e procederà, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, con le modalità di cui al punto 2.3 "*Comunicazioni*" mediante la funzionalità "*Comunicazioni procedura*". Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Resta quindi inteso che al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione procede all'apertura delle offerte economiche presentate, verificandone la completezza e la regolarità formale rispetto alle previsioni del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 185, comma 5, prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica, la Commissione verifica, in seduta riservata, l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico e Finanziario.

Nel caso in cui il PEF risulti inadeguato o insostenibile, in quanto presenti un utile negativo, la Commissione – previa eventuale richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 del Codice – dispone l'esclusione del concorrente dalla gara.

Terminate le operazioni di verifica del PEF, la Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, alla valutazione delle offerte economiche, applicando la formula di cui al paragrafo 18.3 del presente



disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente Concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora individui offerte rilevanti a mente dell'art. 110 del Codice, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede all'eventuale verifica dell'anomalia anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice o il Presidente di gara hanno ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Non è prevista in quanto la commissione giudicatrice verifica l'adequatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario prima dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica dell'adequatezza e sostenibilità del Piano Economico-Finanziario, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dall'Ente Concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente punto 9;



- l'attendibilità degli impegni assunti dal concessionario in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 del d.lgs. 36 del 2023.

Al concorrente primo graduato nei confronti del quale è disposta la proposta di aggiudicazione, qualora non vi abbia già provveduto in sede di partecipazione alla gara, è richiesto di produrre tramite FVOE la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione, come indicato al punto 6 del presente disciplinare, entro il termine indicato dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 92 del Codice dei Contratti pubblici, compreso tra cinque e dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Prima dell'aggiudicazione, l'Ente Concedente procede a richiedere il rilascio delle dichiarazioni e documentazioni finalizzate alla richiesta di informazione antimafia, da inviare a cura dell'Ente Concedente alla competente Prefettura (ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 come modificato dal D. Lgs. 218/2012).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, l'Ente Concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, l'Ente Concedente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il contratto di concessione non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il predetto contratto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In relazione all'affidamento di che trattasi, il Comune conserva comunque piena facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, annullare, reindire o non aggiudicare ad alcun operatore per motivi di pubblico interesse o in caso di esito negativo delle verifiche come sopra descritto.

A decorrere dall'aggiudicazione, l'Ente Concedente procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. c) del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.



Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Ente Concedente procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **in forma pubblico-amministrativa** a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente Concedente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo di aggiudicazione. A titolo informativo, si tenga presente che, salve eventuali riduzioni e/o esenzioni di legge, i diritti di segreteria riferiti all'importo a base d'asta ammontano indicativamente a € 10.116,00.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del Codice.

L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 90, comma 1, del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.



Infine si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che la formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara.

L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione Appaltante - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, modificato con il DPR 13 giugno 2023, n. 81, nonché nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sondrio e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Sondrio: <https://www.comune.sondrio.it/>



27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del Codice, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del Codice, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del Codice sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del Codice sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, commi 3, 4 e 5 del Codice, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del Codice, l'Ente Concedente darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (allegato I al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

Le parti possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 del Codice ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice.

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso e, qualora si richieda l'accesso alle offerte e ai documenti presentati dai concorrenti non già resi disponibili nelle modalità di cui sopra, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi e il relativo documento, nonché le motivazioni in regione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 35, comma 5, del Codice l'istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e deve altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Ciascun offerente potrà segnalare all'Ente Concedente, con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica, di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

Analogamente, con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare all'Ente Concedente di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti alle parti relative alle giustificazioni dell'offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

Allo stesso modo, con motivata e comprovata dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa, ciascun offerente potrà segnalare all'Ente Concedente di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti alle parti relative alla documentazione amministrativa, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.



In ogni caso il concorrente dovrà produrre, per ciascuna delle casistiche idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicate la necessaria motivazione e la necessaria comprova della stessa nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica e delle giustificazioni dell'Offerta costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- l'istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Ente Concedente valuterà le motivazioni poste a base della richiesta di esclusione dall'accesso e deciderà di conseguenza con atto motivato.

Si ricorda che è inammissibile una secretazione massiva. In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, l'Ente Concedente consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

In assenza di tale indicazione, ovvero nel caso in cui la motivazione indicata e la documentazione fornita a comprova non siano sufficienti e escludere il diritto di accesso, l'Ente Concedente consentirà ai soggetti legittimati, decorso il termine di cui all'art. 36, commi 4 e 5 del Codice, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti richiesti.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, Via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano (MI), www.giustizia-amministrativa.it

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Comune di Sondrio tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Sondrio informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento

- Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio, con sede a Sondrio, piazza Campello n. 1;
- il Responsabile del Trattamento è il Comandante di Polizia Locale, domiciliato per la carica presso questo Comune;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Tirone Livio - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali - telefono: 0342-526230; fax: 0342-526333; mail non certificata: personale@comune.sondrio.it ; PEC (solo da altre PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento della concessione, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.



Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Comune di Sondrio quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Sondrio nella sezione "*Amministrazione trasparente*", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

Il Comune di Sondrio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Sondrio conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Sondrio;



- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento al Concessionario, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto del servizio e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Sondrio in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Sondrio. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Sondrio e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Sondrio può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Sondrio.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Sondrio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite “*Sintel*” il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di “*Sintel*” stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

30. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il Concessionario nello svolgimento dei servizi di pulizia e manutenzione delle infrastrutture dovrà:

- adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente;
- razionalizzare l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento;
- conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune;
- usare i prodotti a basso impatto ambientale conformi a quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/05/2012 denominati CAM.

31. INFORMAZIONI FINALI

Come indicato in epigrafe, Responsabile Unico del Progetto è il dott. Mauro Bradanini, Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio.

In caso di contrasto tra i documenti di gara e il presente disciplinare prevale quest'ultimo.



Qualsivoglia comunicazione deve essere inviata per iscritto mediante la funzionalità Comunicazioni della procedura sulla piattaforma SinTel. Tutte le comunicazioni individuali saranno effettuate dal COMUNE DI SONDRIO mediante la medesima funzionalità; eventuali comunicazioni o informazioni rivolte indistintamente a tutti i concorrenti saranno inseriti nella documentazione di gara.

Il presente disciplinare ed i suoi allegati sono resi accessibili in modo illimitato e diretto, telematicamente, mediante apposito link al sito web

www.comune.sondrio.it

e sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia SPA a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

Sondrio, 10 novembre 2025

Il dirigente delegato dal RUP

Livio Tirone

f.to digitalmente

Allegati al Disciplinare di gara

- A. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- B. E-DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- C. Modulo dichiarazione “Titolare effettivo”;
- D. Modello di “Patto di integrità”;
- E. Modello “Offerta economica”;
- F. Dichiarazione di equivalenze delle tutele.